

N. 672/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.2.2019

da

con il patrocinio [redacted] con  
[redacted] presso e nello studio del difensore  
appellante

CONTRO

[redacted] in proprio, e con il patrocinio dell'avv.  
[redacted] con elezione di domicilio in [redacted] Milano presso e nello  
studio del difensore;

appellato ed appellante incidentale

nonchè

[redacted] in proprio, e con il patrocinio ([redacted])  
[redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso e nello studio del  
difensore;

[redacted] con il patrocinio ([redacted])  
[redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso e  
nello studio del difensore;

appellati

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale



## CONCLUSIONI per [REDACTED]

Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano n. 7991/2018 pubblicata il 16/7/2018 all'esito del giudizio R.G. 52112/2013, non notificata e con conferma dei capi non oggetto di impugnazione,

1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità ex art. 327 c.p.c. degli appelli incidentali "autonomi" -in quanto non dipendenti dall'impugnazione principale- promossi da [REDACTED]

[REDACTED] con le comparse di costituzione di data rispettivamente 8/3/2019 e 4/4/2019, non notificati, in quanto tardivi;

2. NEL MERITO: accertare e dichiarare la sussistenza dei profili di colpa e inadempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c., in relazione all'attività professionale di assistenza legale prestata dagli [REDACTED] negli anni 2001-2013 in favore dell'odierna appellante, per i motivi dedotti in espositiva e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale riproposta in secondo grado dall'odierna appellante, condannare gli avv.ti [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti in conseguenza dell'attività svolta dai predetti, della complessiva somma di € 50.000,00 o della minor somma che Codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.

3. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese integrali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M.G. 55/2014 in accoglimento dei criteri delineati al terzo motivo di appello, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge.

Per [REDACTED]

Piaccia all'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito ed in via principale: per i motivi di comparsa respingere l'appello ex adverso perché infondato in fatto e in diritto;

nel merito ed in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale [REDACTED] svolta in primo grado, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare la [REDACTED] in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro - tempore, a manlevare e tenere indenne [REDACTED]

relativamente alle somme eventualmente ritenute dovute dall'appellato [REDACTED]

con ogni ulteriore e conseguente pronuncia;

in via di appello incidentale (ed in principalità): per i motivi di cui alla presente comparsa, riformare totalmente o parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano 7991/2018, condannando [REDACTED] in persona dell'amministratore [REDACTED] con

sedes [REDACTED] al pagamento in favore dell'appellato della somma complessiva di euro 17.386,22 (compreso IVA e CPA) di cui: euro 1.641,38 come da fac simile di fattura n. B1/124 del 07/05/13 (per la causa recante Rg n. 9453/07), euro 2.975,70 come da fac simile di fattura n. B1/125 del 07/05/13 (per la causa recante Rg n. 45853/08), euro 2.427,88 come da fac-simile di fattura n. B1/126 del 07/05/13 (per la causa recante Rg n. 69607/08), euro 3.403,14 come da fac-simile di fattura B1/127 del 07/06/13 (per la causa recante Rg 61106/09), euro 6.938,12 (per la causa Rg 1952/2009 in appello), o quella diversa risultanda in corso di causa e di giustizia, oltre interessi da calcolarsi a norma del novellato art. 1284 c.c., sino alla data del pagamento;

sempre in via di appello incidentale (e subordinatamente): riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, 7991/2018, compensando integralmente le spese di lite di primo grado tra l'attore prin [REDACTED] e la convenuta [REDACTED] stante la soccombenza reciproca ex articolo 92, comma 2, CPC, tra la domanda di pagamento compensi del professionista e la domanda riconvenzionale di danni della società [REDACTED]



il tutto: condannando l'appellante alla restituzione in favore dell' [redacted] delle somme versate per spese legali, in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi sino alla data della restituzione, di cui al bonifico Banca Sella in data 25/02/2019 dell'importo di € 4.365,40 che si produce;

in ogni caso: vinte le spese del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri di legge, oltre al rimborso forfettario del 15%;

in via istruttoria: ammettere occorrendo, le istanze istruttorie dedotte nella memoria 183, comma VI, n. 2, C.P.C. di primo grado, in data 20/11/2014.

Per [redacted]

Piacca all'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito ed in via principale: respingere l'appello ex adverso siccome infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto e per quanto di ragione la sentenza di primo grado;

nel merito ed in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello [redacted] (salvo gravame), condannare la [redacted] in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne [redacted] dalla domanda riconvenzionale ex adverso, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e con ogni ulteriore e conseguente pronuncia;

in via di appello incidentale (condizionato): nella non creduta ipotesi in cui sia riformata in tutto o in parte la sentenza appellata, per i motivi di comparsa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' [redacted] con ogni ulteriore e conseguente pronuncia;

in ogni caso: vinte le spese del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri di legge e il rimborso forfettario del 15%;

in via istruttoria: tenuto anche conto dell'appello incidentale di cui al punto 3 di comparsa, ammettere i capitoli di prova di cui alla memoria in data 4.12.'14, con i testi ivi indicati.

Respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria di replica 17.12.'14; ammettere, in via subordinata, la prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.

Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe le declaratorie di legge e del caso, respingere interamente e con qualsiasi statuizione il gravame avversario, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9/7/2013 [redacted] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano [redacted] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 17.386,22, a saldo dei compensi che ha affermato spettargli per l'attività professionale giudiziale da lui svolta avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano in favore di [redacted] nei procedimenti. n. 9453/07, n. 45853/08, n. 69607/08, n. 61106/09 RG.

[redacted] si costituiva chiedendo respingersi la domanda attorea o in subordine instando per la riduzione del corrispettivo preteso.

Assunto che un unico rapporto d'opera fosse intercorso con l'attore e con il di [redacted]

[redacted] in relazione a sostanzialmente unitaria controversia insorta con il [redacted] avente a oggetto l'addebito [redacted]

[redacted] di costi di riscaldamento nonostante l'unità immobiliare di questa non fosse più collegata all'impianto centralizzato, e affermato di avere effettuato pagamenti ai due professionisti



per complessivi € 24.053,99, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e del terzo, [redacted] al risarcimento di danni, quantificati in complessivi € 50.000,00, che sosteneva di avere subito in conseguenza di errori ed omissioni compiuti dai detti Avvocati nelle scelte difensive concernenti i procedimenti giudiziari in relazione ai quali venivano richiesti compensi, e altri due giudizi precedentemente istaurati avanti al Tribunale di Milano (R.G. 54144/2001 e R.G. 74404/2005).

Il terzo chiamato [redacted] regolarmente costituitosi, affermava di avere difeso [redacted] solo nel giudizio R.G. 54144/2001, non anche negli altri cinque procedimenti, e comunque deducendo non sussistere responsabilità professionale in capo a sè. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da [redacted] proponendo domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore [redacted] che ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio.

Veniva autorizzata la chiamata in causa di [redacted] che si costituiva in causa, contestando l'attribuzione di responsabilità professionale [redacted] e, in subordine, chiedendo tenersi conto della franchigia contrattuale prevista in polizza.

Il Tribunale pronunciava sentenza n. 7991/2018 in data 16.4.2018 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta, rigettava le domande proposte dall'attore; rigettava le domande proposte dalla convenuta; condannava [redacted] a rifondere [redacted] i tre quarti delle spese processuali, liquidando tale frazione in € 3.650,00 (per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA); compensava tra dette parti il restante quarto; condannava [redacted] a rifondere [redacted] le spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA); condannava [redacted] s.r.l. a rifondere a [redacted] le spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA).

Avverso la sentenza proponeva appello [redacted] lamentando, con un primo motivo, violazione degli artt. art. 1176 co. 2 e 2236 c.c. in relazione alla ritenuta assenza di colpa in capo a [redacted]; con un secondo motivo, violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta mancanza di prova dei danni subiti da [redacted]; con un terzo motivo, violazione art. 91 c.p.c., in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.

Si costituivano [redacted] chiedendo respingere l'impugnazione.

[redacted] proponeva altresì appello incidentale, col quale insisteva nella domanda di pagamento delle prestazioni professionali, e si doleva della regolamentazione delle spese di lite.

Previa sostituzione dell'originario relatore, in ragione del protrarsi di impedimento di questi, la Corte fissava l'udienza dell'11.2.2020 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni, la Corte, concessi i termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa giunge in camera di consiglio.

#### Motivi della decisione

L'impugnazione principale non può essere accolta.

Nella sentenza impugnata il Tribunale aveva escluso la responsabilità professionale [redacted] per mancata proposizione di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal [redacted]



Condominio per spese di riscaldamento, osservando che la domanda risultava formulata nel procedimento n. 9453/07 RG.

Propone impugnazione [redacted] insistendo nella prospettazione di responsabilità per inadempimento, sostenendo che l'accertamento della legittimità del distacco dall'impianto termico centralizzato ed il conseguente diritto della [redacted] di essere esclusa dalla ripartizione delle spese di gestione e manutenzione ordinaria non sarebbe mai stato chiesto nel corso delle diverse cause promosse, né in via principale né in via incidentale.

Il motivo non è fondato.

Osserva la Corte che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. -parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata- sicchè, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. Sez. III, 26/2/2002, n. 2836); analogamente, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine -positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire- circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/9/2009, Rv. 609954).

[redacted] avrebbe dunque dovuto dimostrare che la domanda di accertamento negativo del credito avrebbe avuto una positiva prognosi di accoglimento, e per ciò fare avrebbe dovuto provare che dal distacco della propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato non sarebbero derivati né un aggravio di spese per coloro che continuavano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22285 del 3/11/2016 Rv. 641693).

Considerato in particolare che nel caso in esame esisteva regolamento di condominio contrattuale che sottoponeva la possibilità di distacco alla autorizzazione dell'assemblea, e la non rilevanza, in senso impediente, della disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest'ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell'ordinamento, consegue ad un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale successivo alle omissioni contestate (Cass. Sez. 2, Sentenza n.



19893 del 29/9/2011, Rv. 619283), mutamento neppure stabile (in senso contrario, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12580 del 18/5/2017, Rv. 644277).

La reiezione del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo, relativo l'inesistenza dei danni lamentati da Gem Immobiliare srl.

Il terzo motivo, in punto regolamentazione delle spese di lite, aveva come presupposto l'accoglimento dell'appello nel merito (*"motivi di appello prospettati conducono alla parziale riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, anche il capo relativo alle spese dovrà essere regolato di conseguenza"*, pag. 36).

L'appello incidentale proposto [redacted] è in parte fondato.

Col primo motivo insiste per l'integrale pagamento delle prestazioni professionali, nei termini richiesti in citazione di primo grado.

Trattasi di impugnazione incidentale tardiva c.d. "autonoma" (la sentenza è stata pubblicata il 16.7.2018, l'impugnazione principale viene introdotta il 18.2.19, l'impugnazione incidentale il 28.5.2019), che peraltro, secondo certa giurisprudenza, è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13651 del 30/5/2018, Rv. 649085). La materia è controversa. Altra più recente decisione afferma che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (id. Sez. 3, Ordinanza n. 27616 del 29/10/2019, Rv. 655641).

Nell'attesa di una auspicabile stabilizzazione della giurisprudenza, si ritiene di proseguire nell'esame del merito, che è comunque infondato.

Prospetta in particolare [redacted] non essere corretto che [redacted] aveva versato 24.053,99 €, perché alcune delle fatture (nn. 278/2001; 139/2002; 15/2004; 19/2005; 13/2006 e 146/2010) erano riferite alla causa RG 54144/2001, altre (nn. 287/2005; 299/2008 e 229/2011) erano riferite alla causa RG 74404/2005, entrambe non oggetto del presente giudizio; deduce comunque non essere corretto che nessun beneficio era conseguito all'attività professionale svolta, e contesta la ritenuta unicità dell'attività svolta.

Si deve però osservare che, costituendosi nel giudizio di primo grado con comparsa 11.11.13 [redacted]

[redacted] aveva affermato di aver pagato la complessiva somma di € 24.053,99, e all'udienza successiva, tenutasi il 26.3.14, e nel successivo atto depositato, la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc

[redacted] nulla opponeva; né la questione relativa l'imputazione delle somme versate da [redacted]

[redacted] ai diversi processi oggi indicati viene prospettata nel processo di primo grado; si devono quindi ritenere non tempestivamente contestate le dazioni indicate in comparsa di costituzione [redacted] € 24.053,99, e la loro riferibilità alla complessiva unica

sostanzialmente unitaria materia controversa, costituita dal credito vantato da [redacted] nei confronti [redacted] di spese di riscaldamento.

Deve infine confermarsi il giudizio di complessiva congruità di quanto già corrisposto.



Risultavano impugnate delibere assembleari, con consuntivi preventivi dell'ordine di 50.000 €, ma si deve osservare che, ai sensi dell'art. 6 della tabella 2004, avente ad oggetto "Determinazione del valore della Controversia", "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", e che nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/7/2018 Rv. 649591), e che nel caso in esame le impugnazioni di delibere riguardavano la posizione della sol. [REDACTED] con limitato riferimento alle spese di riscaldamento, di talchè lo scaglione di riferimento deve rapportarsi a tale ultimo valore (circa 19.000 € diviso per quattro esercizi).

Il calcolo operato secondo le tabelle 2004, considerati i valori medi, porta ad una liquidazione inferiore a quella già versata.

Infatti:

- per la causa di primo grado RG n. 45853/2008 relativa l'impugnativa della delibera assembleare del 12 giugno 2007 (atto di citazione, memorie ex 183, comma VI, c.p.c, con la partecipazione a 5 udienze) possono liquidarsi € 857,00 per onorari e 300,00 per diritti;
- per la causa di primo grado RG n. 69607/08, relativa l'impugnativa della delibera dell'8 settembre 2008 (atto di citazione, con partecipazione ad una udienza) possono liquidarsi € 400,00 per onorari e 250,00 per diritti;
- per la causa di primo grado RG n. 61106/09, relativa all'impugnativa della delibera del 24 giugno 2009 (atto di citazione, con partecipazione a una udienza) possono liquidarsi € 400,00 per onorari e 250,00 per diritti;
- per il giudizio di secondo grado, RG 1952/2009 (atto di citazione in appello, comparsa conclusionale e memorie di replica ex 190 c.p.c., con la partecipazione a due udienze) possono liquidarsi per onorari € 1.413,00 e 250,00 per diritti.

Il motivo non è quindi fondato.

Il secondo motivo di appello incidentale, col quale [REDACTED] insta per una diversa determinazione delle spese di lite, è in parte fondato.

Il Tribunale riteneva che le spese processuali relative al rapporto tra attore e [REDACTED] dovessero essere poste a carico del primo, nella misura dei tre quarti, compensandosi il restante quarto in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale.

Si deve però osservare che, se anche è corretto evidenziare che il procedimento è stato instaurato [REDACTED] e quindi è a lui imputabile l'iniziativa processuale infondata [REDACTED]

Immobiliare srl ha presentato domanda riconvenzionale per somma ampiamente maggiore di quella richiesta dall'attore, di talchè, considerata la reiezione di entrambe, si ritiene di dover compensare integralmente le spese tra le dette parti.

La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio devono tenere conto del fatto che l'appello principale è stato respinto, e quello incidentale parzialmente accolto, pertanto nel rapporto tra [REDACTED] le spese debbono essere compensate per metà, e deve accollarsene la restante parte [REDACTED]

Nel rapporto tra appellante principale e [REDACTED] seguono la soccombenza.

Le spese relative al rapporto processuale [REDACTED] è l'assicuratore di entrambi debbono essere poste a carico del [REDACTED]. Anche esse vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. n. 55/2014.



P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello principale, accoglie in parte l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 7991/2018 resa tra le parti dal Tribunale di Milano in data 16.4.2018, compensa integralmente le spese del giudizio

- conferma nel resto la sentenza impugnata.

- compensa per metà le spese della presente fase di giudizio tra le parti

condanna a rifondere la restante parte, che liquida già in tale quota in € 3.300,00 per compensi defensionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA;

- condanna a rifondere spa le spese processuali del grado che liquida per compensi defensionali in favore di ciascuna parte in € 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

- visto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, tenuto conto della reiezione dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a carico di parte appellante principale

Così deciso in Milano, 1.7.2020

Il Consigliere estensore

[Redacted signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

